



CONSIGLIO METROPOLITANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 13 DEL 20/09/2022

Proponente: SORU GIAMPIERO

OGGETTO: Approvazione Bilancio Consolidato per l'esercizio 2021, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa.

PREMESSO CHE:

- il comma 4 dell'articolo 147 -quater del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. prevede che: "I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- il comma 5 dell'articolo 147 quater del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. stabilisce che "Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati."
- i commi 1 e 2 dell'articolo 233 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. prevedono:
 1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e in particolare l'articolo 11 bis recante norme in materia di "Bilancio Consolidato" che prevede ai commi 1, 2 e 3:

1. *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
 2. *Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
 - a) *la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
 - b) *la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

3. *Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*

VISTI i commi 1 e 2 dell'articolo 233 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. prevedono:

- 1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

VISTO il Principio Contabile applicato n. 4/4 allegato al D.Lgs. 118/2011 secondo cui:

“Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività.

Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione.”

VISTO l'articolo 161 relativo alle “Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili” del D.Lgs. 267/2000 che, al comma 4, prevede:

“Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. (omissis)”

VISTO l'articolo 9, comma1-quinquies, del D.L. 113/2016 che prevede:

“In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”;

CONSIDERATO che il Bilancio Consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

VISTO il decreto del Sindaco Metropolitan n. 221 del 20/12/2021 avente ad oggetto: “Attività Preliminari al Bilancio Consolidato Anno 2021 con cui si è proceduto ad approvare l'elenco dei componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e l'elenco dei componenti facenti parte del Gruppo del Bilancio Consolidato”;

VISTE le comunicazioni e direttive di indirizzo per l'elaborazione del consolidato risultanti dalle seguenti note inviate dal Servizio Finanziario della Città Metropolitana di Cagliari, in qualità di capogruppo:

- nota protocollo n. 36348 - Uscita - 22/12/2021 indirizzata ai componenti del GAP per l'anno 2021 con la quale è stata richiesta la documentazione da trasmettere all'ente entro la data del 20 luglio 2022;

- nota protocollo n. 36353 - Uscita - 22/12/2021 indirizzata ai componenti del Gruppo Bilancio Consolidato per l'anno 2021 con la quale sono state trasmesse le direttive di consolidamento e richiesta la documentazione da trasmettere all'ente entro la data del 20 luglio 2022;

- nota protocollo n. 19914 - Uscita - 30/06/2022 e nota protocollo n. 19917 - Uscita - 30/06/2022 - di sollecito della trasmissione della documentazione, ai fini della redazione del Bilancio consolidato;

VISTA la documentazione trasmessa dagli enti in risposta alle citate note e acquisita agli atti dell'amministrazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Metropolitan di Cagliari n. 14 del del 23/05/2022 di approvazione del Rendiconto della Gestione dell'anno 2021, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo Stato Patrimoniale al 31/12/2021 e il Conto Economico 2021;

VISTI i bilanci d'esercizio 2021 dei seguenti enti e società inclusi nel perimetro di consolidamento:

- Proservice S.p.A (Società in House, controllata con quota di partecipazione del 75,39%)
- Gruppo CTM (costituito dalla capogruppo CTM Spa e dalla sua partecipata al 100% PARKAR SRL) (Quota partecipazione 25%)
- CACIP Consorzio Industriale Provinciale Cagliari; (quota di partecipazione del 40%)
- ITS Città Metropolitana Scarl (Quota di partecipazione (quota di partecipazione del 4,76%)
- Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline (quota di partecipazione del 3%)

VISTO l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato;

VISTO il comma 1, lettera d) bis, dell'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000 in materia di competenze dell'Organo di Revisione sullo schema di bilancio consolidato;

VISTO lo schema di Bilancio Consolidato per l'esercizio 2021, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, approvato dal Sindaco Metropolitan n. 162 del 13/09/2022;

VISTA la L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 avente ad oggetto: “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;

VISTO l'atto costitutivo e lo statuto della Città Metropolitana di Cagliari, approvato con deliberazione n. 1 del 23/05/2016 della Conferenza metropolitana di Cagliari e, in particolare, le norme in materia di competenza in materia di bilanci;

SENTITA la Conferenza dei Sindaci, sulla presente approvazione del Bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dello Statuto della Città Metropolitana di Cagliari;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il vigente regolamento di contabilità armonizzata e in particolare l'articolo 40 "Approvazione degli schemi e del bilancio consolidato";

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Settore Finanze e Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il verbale del Collegio dei revisori n. ____ del _____ contenente la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, resa ai sensi del comma 1, lettera d-bis) dell'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vista l'urgenza di provvedere;

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2021, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, come risulta dai seguenti allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Stato Patrimoniale e Conto Economico del Bilancio Consolidato Esercizio 2021 (Allegato 1)
- Relazione sulla Gestione Consolidata comprendente la Nota Integrativa Esercizio 2021 (Allegato 2)
- Relazione del Collegio dei Revisori sul Bilancio Consolidato 2021 (Allegato 3)

DI TRASMETTERE il Bilancio Consolidato alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);

DI PUBBLICARE il Bilancio Consolidato 2021 nella sezione Amministrazione Trasparente (Bilanci) del Sito Istituzionale dell'ente (<http://www.cittametropolitanacagliari.it/web/cmdca/bilancio-consolidato>);

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000.



CITTÀ
METROPOLITANA
DI CAGLIARI

SETTORE 5 -
FINANZE E TRIBUTI

Servizio Finanziario
e Controllo di
Gestione

Ufficio Controllo di
Gestione

Viale F. Ciusa, 21
09131 Cagliari - Italia
(+39) 07040921

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 del
parere **Favorevole di regolarità tecnica.**

Eventuali note:

Cagliari lì 23/09/2022

Il Dirigente del Settore
SORU GIAMPIERO
